



COMUNICATO UFFICIALE N.213

213/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 22 Marzo 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.: Avv. Fabio GALLI – Presidente;
Dr. Giuseppe BLUMETTI; Avv. Luca FIORMONTE; Avv. Carlo GRECO; Dr. Paolo MAGRELLI;
Avv. Davide PALLOTTINO; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE William BORDI/CIVITANOVESE CALCIO S.r.l.

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 25.10.2012 dalla S.S.D. Civitanovese Calcio s.r.l. annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 15.10.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della S.S.D. Civitanovese Calcio s.r.l. avanzata dal calciatore Bordi William per l'importo di € 4.000,00 la società eccepiva di nulla dovere, assumendo di aver integralmente corrisposto quanto previsto dall'Accordo Economico; a sostegno di tale assunto venivano prodotte quietanze di pagamento degli importi concordati.

Il sig. Bordi William tuttavia disconosce la firma apposta in calce alla dichiarazione di ricevuta della somma di € 4.400,00, che sarebbe stata versata in data 24.09.2012.

La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, con particolare riferimento all'effettiva conoscenza del contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato pertanto la Commissione ritiene di non avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione di quietanza che la Società fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig. Bordi William.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Bordi William e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo la CAE in condizione di pronunciare la propria decisione.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alessia CIANCI/A.S.D.ORLANDIA 97

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 19.10.2012 dalla A.S.D. Orlandia 97 annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 14.09.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Orlandia 97 avanzata dalla calciatrice Alessia Cianci per l'importo di € 7.400,00 la società eccepiva di nulla dovere, assumendo di aver integralmente corrisposto quanto previsto dall'Accordo Economico; a sostegno di tale assunto produceva dichiarazione liberatoria asseritamente sottoscritta dalla calciatrice in data 22.08.2011.

La sig.ra Alessia Cianci tuttavia disconosceva la firma apposta in calce alla predetta dichiarazione liberatoria.

La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, con particolare riferimento all'effettiva conoscenza del contenuto della dichiarazione sottoscritta.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Sicilia la Società A.S.D.Orlandia 97 è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.266 del 3 Gennaio 2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Alessia Cianci nei confronti della Società A.S.D. Orlandia 97, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Cristina COLETTA/A.S.D.ORLANDIA 97

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 19.10.2012 dalla A.S.D. Orlandia 97 annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 14.09.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Orlandia 97 avanzata dalla calciatrice Cristina Coletta per l'importo di € 5.400,00 la società eccepiva di nulla dovere, assumendo di aver integralmente corrisposto quanto previsto dall'Accordo Economico; a sostegno di tale assunto produceva dichiarazione liberatoria asseritamente sottoscritta dalla calciatrice in data 24.09.2011.

La sig.ra Cristina Coletta tuttavia disconosceva la firma apposta in calce alla predetta dichiarazione liberatoria.

La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, con particolare riferimento all'effettiva conoscenza del contenuto della dichiarazione sottoscritta.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Sicilia la Società A.S.D.Orlandia 97 è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.266 del 3 Gennaio 2013.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig.na Cristina Coletta nei confronti della Società A.S.D. Orlandia 97, per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DE ROSA/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 01.08.2012 dalla A.S.D. Pelli Santacroce Sport annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 28.06.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Pelli Santacroce Sport avanzata dal calciatore Vincenzo DE ROSA per l'importo di € 7.500,00, la società eccepiva che il reclamo era stato inoltrato ad un indirizzo non valido, così come da accertamenti effettuati realmente è risultato. Di conseguenza la Società si è trovata nell'impossibilità di proporre le proprie controdeduzioni in merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo avanzato dal calciatore Vincenzo DE ROSA nei confronti della Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Alessio BATTINI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 01.08.2012 dalla A.S.D. Pelli Santacroce Sport annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 28.06.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Pelli Santacroce Sport avanzata dal calciatore Alessio BATTINI per l'importo di € 4.700,00, la società eccepiva che il reclamo era stato inoltrato ad un indirizzo non valido, così come da accertamenti effettuati realmente è risultato. Di conseguenza la Società si è trovata nell'impossibilità di proporre le proprie controdeduzioni in merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo avanzato dal calciatore Alessio BATTINI nei confronti della Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 01.08.2012 dalla A.S.D. Pelli Santacroce Sport annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 28.06.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Pelli Santacroce Sport avanzata dal calciatore Simone MARINAI per l'importo di € 2.500,00, la società eccepiva che il reclamo era stato inoltrato ad un indirizzo non valido, così come da accertamenti effettuati realmente è risultato. Di conseguenza la Società si è trovata nell'impossibilità di proporre le proprie controdeduzioni in merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo avanzato dal calciatore Simone MARINAI nei confronti della Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CONFALONE/A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 01.08.2012 dalla A.S.D. Pelli Santacroce Sport annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 28.06.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della A.S.D. Pelli Santacroce Sport avanzata dal calciatore Simone CONFALONE per l'importo di € 5.100,00, la società eccepiva che il reclamo era stato inoltrato ad un indirizzo non valido, così come da accertamenti effettuati realmente è risultato. Di conseguenza la Società si è trovata nell'impossibilità di proporre le proprie controdeduzioni in merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo avanzato dal calciatore Simone CONFALONE nei confronti della Società A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Piero CRISANTEMO/S.S. SANT'ANTONIO ABATE

Con decisione del 19.12.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 18.05.2012 dalla S.S. SANT'ANTONIO ABATE annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 9.05.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della S.S. SANT'ANTONIO ABATE avanzata dal calciatore Vincenzo DE ROSA per l'importo di € 7.500,00, la società eccepiva che il reclamo era stato inoltrato ad un indirizzo non valido, così come da accertamenti effettuati realmente è risultato. Di conseguenza la Società si è trovata nell'impossibilità di proporre le proprie controdeduzioni in merito.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo avanzato dal calciatore Pietro CRISANTEMO nei confronti della Società S.S. SANT'ANTONIO ABATE.

Trattandosi della Stagione Sportiva 2010/11 il reclamo non potrà più essere riproposto, in quanto i termini sono scaduti il 30 Giugno 2012.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore PAOLIELLO/S.S.SANT'ANTONIO ABATE

Con decisione del 19.10.2012 la Commissione Vertenze Economiche in accoglimento dell'appello proposto in data 9.07.2012 dalla S.S. SANT'ANTONIO ABATE annullava la decisione della Commissione Accordi Economici del 9.05.2012 rimettendo gli atti alla Commissione medesima per il nuovo esame nel merito della controversia.

A fronte della richiesta di condanna della S.S.SANT'ANTONIO ABATE avanzata dal calciatore per l'importo di € 750,00, la società eccepiva che il reclamo era stato inoltrato ad un indirizzo non valido, così come da accertamenti effettuati realmente è risultato. Di conseguenza la Società si è trovata nell'impossibilità di proporre le proprie controdeduzioni in merito.

5
P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, rigetta il reclamo avanzato dal calciatore Salvatore PAOLIELLO nei confronti della Società S.S.SANT'ANTONIO ABATE. Trattandosi della Stagione Sportiva 2010/11 il reclamo non potrà più essere riproposto, in quanto i termini sono scaduti il 30 Giugno 2012.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv. Fabio GALLI

Publicato in Roma il 28 Marzo 2013

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag. Carlo Tavecchio